



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



**Le semplificazioni doganali per la
ripartenza dell'export:**

- **Luogo Approvato**
- **Esportatore autorizzato - REX**

Relatore : Giovanni Laria



Luogo approvato

Lo sdoganamento presso luogo approvato è una delle semplificazioni previste dalla nuova normativa Unionale che presenta molti vantaggi per le imprese.

La presentazione delle merci, infatti, oltre che presso gli spazi doganali designati presso gli Uffici dell'Agenzia, può essere effettuata anche presso luoghi diversi approvati dall'autorità doganale.





Distinguiamo quindi lo sdoganamento ordinario:

- C/O DOGANA
 - ORDINARIA C/O LUOGO APPROVATO
-



Luogo approvato

Di seguito, per semplicità di trattazione, ci occuperemo della procedura ordinaria presso luogo approvato da utilizzare esclusivamente per le presentazioni di merci unionali in partenza da vincolare esclusivamente al regime di esportazione semplice (non vincolata al regime del transito).



Tale regime, infatti, in considerazione dei minori rischi correlati gode di molteplici semplificazioni sia a livello autorizzativo che gestionale.

Requisiti per l'ottenimento luogo approvato

SOGGETTIVI

1. Essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione ed essere titolari di codice Eori.
2. Abilitazione all'utilizzo del sistema telematico doganale.
3. Continuità operazioni di export

Non è necessaria la prestazione di nessun tipo di garanzia.

OGGETTIVI

1. Disponibilità giuridica delle aree da destinare a luogo approvato (Es. diritto di proprietà, contratto di locazione, ecc).
2. Idoneità dei luoghi con particolare riferimento all'esistenza di requisiti di sicurezza del magazzino che garantiscono la salvaguardia da possibili intrusioni;

OGGETTIVI

3. Delimitazione delle Aree e/o del luogo da destinare allo sdoganamento in via esclusiva e permanente a favore dello stesso operatore economico richiedente in modo tale da non generare commistioni con merci di altri soggetti.
4. Luogo deve essere ad utilizzo esclusivo del richiedente, che può, tuttavia, avvalersi di un rappresentante per l'espletamento delle formalità doganali



Sono escluse, indipendentemente dal soggetto beneficiario e dal tipo di autorizzazione concessa, le seguenti merci:

- Stupefacenti, ivi compresi i precursori di droghe, e sostanze psicotrope di cui all'allegato del Testo unico n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche;
- Materiale radioattivo, così come definito dal D. Lgs. 230/95;
- Armi e materiali di armamento di cui al D.M. 28.10.93;





- Gli esemplari (specimen) delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) di cui al Reg CE n. 338/97, relativo alla Convenzione di Washington.
 - Quadri ed oggetti di antiquariato come definiti dall'allegato della Direttiva 93/7/CEE
 - I prodotti soggetti ad accise di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 sono ammessi al beneficio solo qualora il soggetto autorizzato sia titolare di deposito fiscale, doganale ovvero risulti tra i soggetti individuati dall'art. 26, comma 7, del D. Lgs. 504/95. Fa eccezione il prodotto vino per la Lombardia.
-



Dove presentare la domanda ? (Art. 22 CDU e 12 del RD)

L'istanza per l'ottenimento del luogo approvato deve essere presentata presso l'Ufficio delle Dogane nel cui ambito territoriale il richiedente conserva o rende accessibile la contabilità principale ai fini doganali ed in cui effettua almeno una parte delle operazioni.

In deroga al suddetto principio di carattere generale, l'art 12 del Reg. (UE) n.2446/2015, prevede che ove non sia possibile individuare l'Autorità doganale competente alla stregua dei criteri indicati dall'art. 22 CDU, la competenza ad emettere la decisione spetta all'Ufficio delle dogane nel cui ambito territoriale è tenuta la contabilità principale a fini doganali.



Chi può presentare domanda ?

- Aziende esportatrici o loro intermediari
 - In particolare è normalmente rilasciata a : Gestori di nodi logistici , di depositi doganali o di magazzini di temporanea custodia
-

**Alla Direzione
regionale/interregionale/interprovinciale**
o
All' Ufficio delle dogane di

**Istanza di autorizzazione per l'approvazione di un luogo diverso dall'Ufficio
doganale ai fini della presentazione della merce.**

1. Richiedente:	Riservato agli uffici doganali
2. Persona di contatto	3. Recapito postale/pec
4. Numero di identificazione doganale (EORI)	5. Luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale a fini doganali e in cui saranno effettuate almeno una parte delle operazioni
6. Tipo di contabilità	7. Numero di autorizzazione AEO (se posseduta)
<p>8. Tipo di domanda</p> <p>8.a</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prima domanda. <input type="checkbox"/> Domanda di integrazione luoghi.* <p>8.b</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Istanza di approvazione del luogo/luoghi diverso/i dalla dogana per la presentazione della merce in arrivo nel territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 139 del regolamento (UE) n. 952/2013 e dell'art. 115 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015). <input type="checkbox"/> Istanza di approvazione del luogo /luoghi per la presentazione di merce in partenza dal territorio dell'UE da vincolare al regime dell'esportazione. <p><i>*Indicare il codice meccanografico della precedente autorizzazione</i></p>	
<p>9. Luogo/luoghi da approvare e relativo volume di operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	
10. Allegati	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Sottoscrizione	
Il sottoscritto Sig..... C.F....., in qualità di	
<input type="checkbox"/> Richiedente della Società	
DICHIARA	
<input type="checkbox"/> di prestare garanzia ai sensi dell'art. 89, Codice doganale unionale (art.115, par.1, Reg.UE 2446/2015 e art. 148, par. 2 lett. c, Reg. UE 952/2013)*	
<input type="checkbox"/> di essere in possesso del titolo giuridico di disponibilità del luogo/luoghi	
<input type="checkbox"/> di non effettuare operazioni concernenti le merci escluse	
*barrare solo in caso di domanda per merci introdotte nel territorio dell'UE.	
Firma	Nome:
Funzione del firmatario	Data:

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di funzionario addetto, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.¹

_____,
(luogo) (data) Il funzionario addetto

¹ Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento d'identità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/20000 s.m.i.

VANTAGGI

LUOGO APPROVATO



FASCICOLO ELETTRONICO: Possibilità per il dichiarante, valorizzando il campo 30 della dichiarazione doganale con il codice FE, di effettuare l'invio in formato digitale della documentazione a supporto della dichiarazione doganale in caso di controllo da parte dell'autorità doganale.



RIDUZIONE TEMPI/COSTI TRASPORTO:

Le merci sono sdoganate direttamente nei propri stabilimenti (C/O luogo) senza dover presentare le merci fisicamente presso l'Ufficio Doganale.

GESTIONE AUTONOMA DOCUMENTAZIONE DOGANALE:

Tutta la documentazione doganale può essere gestita autonomamente incluso il controllo ed il reperimento dei:

- Prospetti svincolo delle merci
- Documenti DAE/DAT
- Visti uscire

Questo garantisce alla società un controllo efficace delle proprie operazioni effettuate ed evitando contestazioni per es. in materia di IVA all'esportazione.



Trasmissione telematica h24 e 7 giorni su 7 delle dichiarazioni doganali con ricezione immediata esito svincolata /non svincolabile;



Riduzione percentuale dei controlli doganali



Controlli fisici presso i propri luoghi , senza necessità di spostare la merce.





PER I TITOLARI DI LUOGHI APPROVATI

Sino al giorno 21 luglio 2020, è possibile la pre-vidimazione giornaliera dei certificati EUR 1, in tale ipotesi il titolare dell'autorizzazione al luogo approvato richiede all'Ufficio doganale di controllo la vidimazione dei certificati di circolazione che prevede di utilizzare nella medesima giornata, riportandoli in apposito elenco dove saranno annotati, a fianco di ogni certificato, gli estremi della dichiarazione emessa ovvero l'invalidazione del certificato.



ADM

EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1

ATTUALMENTE	DOPO IL 21 LUGLIO
<p>Rilascio in modalità ordinaria.</p> <p>E' possibile la vidimazione dei certificati che si prevede di utilizzare nel corso della giornata. (c.d. pre-vidimazione).</p> <p>Svantaggi: Bisogna recarsi in Dogana</p>	<p><u>Eur 1 continua ad esistere</u>, ma è possibile solo il rilascio di certificati in modalità ordinaria.</p> <p>Il certificato pertanto sarà compilato e accompagnato dalla documentazione giustificativa.</p> <p>Svantaggi: Bisogna recarsi in Dogana</p>



Status di esportatore autorizzato





L'origine preferenziale ai fini doganali è stabilita nei protocolli di “origine”, il cui rispetto permette alle merci di beneficiare, nell'ambito di accordi bilaterali, multilaterali o di concessioni unilaterali, di una riduzione o di un'esenzione dei dazi nel paese importatore.

Ai fini dell'attestazione di origine preferenziale, in base a quanto previsto dagli accordi, è possibile:





- Il rilascio del certificato di circolazione EUR1 per i Paesi legati da accordi preferenziali bi-multilaterali o EURMED previsto nell'ambito degli accordi pan euro mediterranei
 - L'attestazione dell'origine delle merci su fattura:
 - da qualsiasi esportatore, per spedizioni di importo inferiore a 6.000 euro;
 - previa autorizzazione doganale, per spedizioni di importo superiore a 6.000 euro.
-



- Il rilascio del certificato di circolazione EUR1 per i Paesi legati da accordi preferenziali bi-multilaterali o EURMED previsto nell'ambito degli accordi pan euro mediterranei
 - L'attestazione dell'origine delle merci su fattura:
 - da qualsiasi esportatore, per spedizioni di importo inferiore a 6.000 euro;
 - previa autorizzazione doganale, per spedizioni di importo superiore a 6.000 euro.
-

IMPORTO FATTURA DI SPEDIZIONE	DICHIARAZIONE SU FATTURA	STATUS ESPORTATORE AUTORIZZATO	EUR 1
Minore € 6000	CONSENTITA	NON NECESSARIO	NON NECESSARIO
Maggiore € 6000	SOLO CON STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO	ALTERNATIVO ALL'EMISSIONE DOCUMENTO EUR1	CONSENTITO SE PREVISTO



Principali vantaggi legati allo status di esportatore autorizzato:

- Eliminazione dei costi connessi con l'emissione del certificato Eur1;
 - Eliminazione dei tempi necessari per recarsi in dogana ed ottenere la vidimazione del Certificato Eur1;
 - Riduzione dei rischi di errore, relativamente ad eventuali discrepanze tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell'Eur1.
-



COMPETENZA AL RILASCIO

Per ottenere l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato è necessario che la società presenti una domanda scritta all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in base al combinato disposto dell' art.22 CDU e art. 12 RD ossia:

L' Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta della contabilità a fini doganali e dove vengono svolte parte delle operazioni doganali.



Ove non sia possibile determinare l'autorità doganale competente a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del codice, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che consentono all'autorità doganale di prendere una decisione (contabilità principale a fini doganali).



REQUISITI PER L'OTTENIMENTO

1) Frequenza delle esportazioni: (non è rilevante il numero, ma la cadenza regolare verso il Paese/i Paesi richiesti).

Tale requisito non è richiesto per le esportazioni verso la Repubblica di Corea e Singapore, in quanto tali accordi non prevedono la possibilità di emettere certificati Eur1.

Pertanto, per qualsiasi esportazione verso i suddetti paesi, anche saltuaria, purché superiore al valore di 6000 euro, dove si voglia attestare l'origine preferenziale comunitaria delle merci; l'unica possibilità è di apporre la dichiarazione su fattura, e quindi richiedere lo status di esportatore autorizzato.



2) Garantisca in maniera soddisfacente l'accertamento del carattere originario delle merci esportate:

L'esportatore deve conoscere le regole relative all'origine preferenziale applicabili ai prodotti che esporta ed essere in possesso di tutti i documenti giustificativi che ne permettano l'accertamento anche a posteriori.

A tal fine occorre che l'esportatore abbia un sistema di scritture che consentano anche a posteriori di attestare l'origine delle merci esportate.

Tale requisito viene normalmente preventivamente verificato da parte dell'Autorità doganale tramite un sopralluogo volto ad accertare :



Per i produttori: che la contabilità permetta l'identificazione dell'origine o, nel caso di nuove imprese, che il sistema installato permetta questo tipo di identificazione.

Per i semplici operatori commerciali: I flussi commerciali abituali delle merci verificando che i produttori forniscano la documentazione per provare l'origine preferenziale delle merci acquistate.

3) Affidabilità dell'operatore.



ISTANZA SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA'

All'Ufficio delle Dogane di

(competente in base alla sede amm/tiva della Società)

**OGGETTO: Istanza per il rilascio dello "Status di esportatore autorizzato"
per attestare l'origine delle merci su fattura ai sensi degli Accordi UE verso i
seguenti**

paesi: _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente a _

Via _____, nella sua qualità di Rappresentante Legale della Società iscritta
alla C.C.I.A.A

_____ con sede legale in _____, amministrativa e
stabilimenti siti in

_____ esercente l'attività di produzione e/o commercio
di _____,

in qualità di esportatore abituale verso i suddetti Paesi



C H I E D E

a codesto Ufficio il rilascio dell'autorizzazione ad apporre le attestazioni di origine su fattura,
ai sensi dei vari protocolli di origine allegati agli Accordi di associazione tra la UE e i Paesi di cui sopra.

A tal fine dichiara quanto segue:

1. di effettuare esportazioni in maniera regolare (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi richiesti nell'anno in corso ed eventualmente quelle effettuate nell'anno precedente);
 2. di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti;
 3. di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine;
 4. di impegnarsi a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;
-



Inoltre, dichiara:

- di assumersi la responsabilità totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell'autorizzazione, che possono comportare il ritiro dell'autorizzazione stessa;
- di assumersi la responsabilità che la persona che rappresenta l'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;
- di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni Accordo con la Corea) a partire dalla data della dichiarazione;
- di impegnarsi a presentare, in ogni momento, agli Uffici delle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali.

Si indicano di seguito, altresì, i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere la dichiarazione di origine:

o in alternativa

Io sottoscritto, _____ in qualità di rappresentante legale della Società _____ chiedo di essere esonerato dalla firma manoscritta in originale in merito alle dichiarazioni di origine apposte e al riguardo dichiaro di assumermi la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che mi identifichi come se questa recasse effettivamente la mia firma manoscritta.



Si allegano i seguenti documenti:

- Scheda tecnica del prodotto e relativa voce doganale (per i produttori);
- Descrizione del processo produttivo (per i produttori);
- Dichiarazione del fornitore (per i commercianti)
- Copia di un documento di riconoscimento valido;

Il sottoscritto è consapevole della circostanza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Firma



DICHIARAZIONE SU FATTURA DELL'ESPORTATORE AUTORIZZATO

Se la Società, rispetta le condizioni previste della normativa per il rilascio, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo Status di esportatore autorizzato, assegnandole un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate.

Come precisato dall'Agenzia delle Dogane, con la circolare 54/D del 01/10/2004 tale codice sarà così composto:

Es. IT/001/PV/20.





IT (codice iso alpha 2 dell'Italia) / 001 (numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell'Ufficio) / PV (provincia ove ha sede l'Ufficio delle Dogane competente territorialmente) / 20 (anno di rilascio).

La dichiarazione su fattura dell'esportatore autorizzato, salvo diversa indicazione negli accordi, deve essere così formulata:

“L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione n. IT/001/PV/20) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.....”

Luogo, data e firma dell'esportatore(*) * Salvo esonero firma manoscritta



SISTEMA REX (REGISTERED EXPORTER)

Dal 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il sistema unionale degli esportatori registrati REX (Registered Exporter) che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine preferenziale attraverso la creazione di una Banca dati degli esportatori.

Gli esportatori o produttori, stabiliti nel territorio dell'Unione Europea, possono presentare richiesta per diventare esportatori registrati nei seguenti casi:



- Operatori economici nazionali che esportano, oltre il valore di 6.000 Euro, verso paesi beneficiari SPG, merci destinate ad essere incorporate all'interno di prodotti che saranno poi reimportati nel territorio delle UE (cumulo bilaterale);
 - Rispeditori, oltre il valore di 6.000 Euro, di merci originarie di paesi beneficiari SPG verso altri stati membri dell'UE;
 - Esportatori che spediscono merci nell'ambito di accordi commerciali bilaterali tra la UE e Paesi terzi (es. accordo CETA con il Canada).
 - Per futuri accordi commerciali bilaterali con la UE ed altri Paesi terzi.
-



COMPETENZA AL RILASCIO

Valgono gli stessi criteri previsti per l'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato ossia è necessario che la società presenti una domanda scritta all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente sul luogo dove sono conservate/consultabili le scritture ai fini doganali.



REQUISITI PER L'OTTENIMENTO

Il Sistema REX - si fonda sul principio dell'autocertificazione, da parte degli operatori economici, delle dichiarazioni di origine preferenziale.

Il richiedente deve essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.

E quindi avere un sistema di scritture che consentano anche a posteriori di attestare l'origine delle merci esportate.



Per quanto riguarda l'affidabilità dell'operatore: Il modulo di domanda di cui al nuovo Allegato 22-06 bis del RE, prevede specificatamente che l'esportatore certifichi che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; o in caso contrario, di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;

FAC-SIMILE DELL'ISTANZA

DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO ai fini della registrazione degli esportatori degli Stati membri

1. Nome e cognome, indirizzo completo e paese dell'esportatore, recapito, codice EORI.
2. Informazioni di contatto aggiuntive, compreso numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica, se disponibile (facoltativo).
3. Specificare se l'attività principale consiste nella produzione o nel commercio.
4. Descrizione indicativa delle merci ammissibili al trattamento preferenziale, compreso un elenco indicativo delle voci del sistema armonizzato (o dei capitoli se le merci oggetto degli scambi sono comprese in più di venti voci del sistema armonizzato).
5. Impegni che l'esportatore deve assumere
Il sottoscritto/ La sottoscritta:
 - dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
 - certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
 - si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;
 - si impegna a tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
 - si impegna a comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
 - si impegna a collaborare con le autorità doganali;

- si impegna ad accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.

.....
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

6. Consenso specifico, espresso previamente dall'esportatore dopo essere stato debitamente informato, alla pubblicazione dei propri dati personali sul sito web pubblico

Il sottoscritto/La sottoscritta è a conoscenza del fatto che le informazioni fornite nella presente domanda possono essere divulgate tramite il sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta accetta che tali informazioni siano pubblicate sul sito web pubblico. Il sottoscritto/La sottoscritta può ritirare il proprio consenso alla pubblicazione di tali informazioni sul sito web pubblico inviando una richiesta alle autorità competenti responsabili della registrazione.

.....
Luogo, data, firma del firmatario autorizzato, nome e funzione (1)

7. Spazio riservato alle autorità doganali

Il richiedente è registrato con il seguente numero:

Numero di registrazione:

Data di registrazione:

Data di decorrenza della validità della registrazione:

Firma e timbro (1):

Da allegare all'istanza: copia di un documento valido di identità del firmatario.



DICHIARAZIONE SU FATTURA DELL'ESPORTATORE REGISTRATO

Una volta inserito nella banca dati REX al richiedente viene assegnato un codice REX composto da 20 caratteri alfanumerici. La struttura del codice REX è la seguente:
ITREXIT0123456789123

Codice ISO del paese – IT + Suffisso: REX + Codice EORI
Tale codice, andrà inserito nell'attestazione su fattura, che può essere redatta su qualsiasi documento commerciale recante il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario nonché una descrizione dei prodotti e la data del rilascio.



Il testo, salvo quanto disposto negli specifici accordi, dovrà essere conforme a quanto previsto nell'allegato 22-7 del re:

Versione inglese

The exporter ... (Number of Registered Exporter (2), (3), (4))] of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of. .. preferential origin (5) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is (6).





CONSULTAZIONE REGISTRAZIONE DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI

I dati degli esportatori registrati, per verificare della validità dei codici REX, sono pubblicati sul portale TAXUD di libero accesso, al seguente link:

[http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en.](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=en)





ADM

http://ec.europa.eu/taxation_customs/.../REX/REX_validation

TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission

European Commission > Taxation and Customs Union > Databases > REX > REX number validation

New EORI validation open interface is now available. More information can be found [here](#).

REX number validation

Retrieve REX number validation

You can launch a validation request by entering the REX or EORI/TIN number and clicking the corresponding "Validate" button.

Search on REX number

Search on number

1 result(s) match(es) your search

REX number	EORI / TIN number	Status
ITREXIT02225020185	IT02225020185	The REX number is valid

[Top](#)

12:46 01/12/2018





GRAZIE PER L'ATTENZIONE
